

DELIBERA N. 238/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELETUTTO BRESCIASETTE S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELETUTTO”) PER LA
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, COMMA 1, LETT. GG), 38, COMMA 9, 36 BIS,
COMMA 1, LETT. A) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 3, COMMI 1 E 2,
DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 1/2020 - PROC. 6/20/MZ-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 12 giugno 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul*

documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20. e s.m.i. recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, dell’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia le funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, nonché di quella della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal Tusmar, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO l’articolo 7 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” (convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), come modificato, da ultimo, dall’articolo 117 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), ai sensi del quale “*Il Presidente e i componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni fino a non oltre i sessanta giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell'ambito dell'attività di monitoraggio della programmazione televisiva diffusa dai servizi di media audiovisivi a diffusione locale, delegata da questa Autorità, ha effettuato controlli sul servizio di media audiovisivo "Teletutto", esercito dalla società Teletutto Bresciasette S.r.l., con sede legale in Brescia (BS), via Solferino, n. 22. La società incaricata del monitoraggio dei programmi trasmessi dalla citata emittente, ha rilevato, nella relazione inviata al CO.RE.COM. (Prot. CO.RE.COM. n. 4767 del 19 dicembre 2019), la presunta violazione della normativa in materia di affollamento pubblicitario e non riconoscibilità del messaggio pubblicitario nella settimana di programmazione 16 - 22 novembre 2019.

Il suddetto CO.RE.COM., accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, con atto CONT. n. 1/2020 del 20 gennaio 2020, notificato in pari data, ha contestato alla società Teletutto Bresciasette S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo "Teletutto", la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, lett. gg), 38, comma 9, 36 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP. Nello specifico, con riferimento alla violazione dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 177/05, il CO.RE.COM. Lombardia ha contestato alla società menzionata la trasmissione, nel corso della giornata del 17 novembre 2019, di messaggi pubblicitari eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione come di seguito riportato:

- nella fascia oraria 10 – 11 per una percentuale del 27,3 %;
- nella fascia oraria 13– 14 per una percentuale del 27,7 %;
- nella fascia oraria 17– 18 per una percentuale del 52,4 %.

Nelle fasce orarie sopra citate, la pubblicità trasmessa dall'emittente ha superato il 27% della programmazione oraria rendendo di conseguenza non ammissibile la compensazione con l'ora antecedente o successiva.

Con riferimento alla violazione degli artt. 2, comma 1, lett. gg), 36 bis, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, il CO.RE.COM. Lombardia ha accertato e contestato alla società menzionata la trasmissione di messaggi pubblicitari non riconoscibili come tali nel corso del programma "Angolo della natura" andato in onda nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2019 tra le ore 10.30 e le ore 11.50 circa e nel corso del programma "Teletutto racconta" trasmesso il 18 novembre dalle ore 9.47 alle ore 10.00 circa.

2. Deduzioni della società

A seguito dell'atto di contestazione n. 1/20 la predetta società ha inviato le proprie memorie difensive, pervenute al CO.RE.COM. in data 28 gennaio 2020, nelle quali ha dichiarato, con riferimento ai limiti di affollamento pubblicitario orario, che: "[...] tali superamenti si sono verificati in concomitanza del cambiamento della normale programmazione nella giornata della domenica pomeriggio, dovuto alla sospensione del

campionato di serie A per gli impegni della Nazionale. Tale circostanza ha avuto come conseguenza la gestione di una variazione nella programmazione che non è stata gestita nel modo corretto dagli addetti". A riguardo la società ha specificato che per non incorrere in errori analoghi ha già introdotto dei correttivi funzionali per il miglioramento della gestione della programmazione in situazioni eccezionali di modifica del palinsesto. Con riferimento alla violazione degli artt. 2, comma 1, *lett gg)*, 36 bis, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP, la società ha comunicato di *"aver disposto l'immediata sospensione della trasmissione e di conseguenza delle ospitate collegate alla stessa trasmissione Angolo della Natura all'interno del programma di attualità Teletutto racconta"*. Da ultimo l'emittente ha chiesto che, nel comminare la sanzione, l'Autorità tenga conto della perdurante fase di difficoltà del settore dell'emittenza locale.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lombardia, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0066085 del 13 febbraio 2020, ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della Società Teletutto Bresciasette S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo *"Teletutto"*.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lombardia in quanto sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, vista la natura oggettiva delle rilevazioni, si ritiene di confermare la violazione delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per la trasmissione, nel corso della giornata del 17 novembre 2019, di messaggi pubblicitari eccedenti il 25% di ogni ora di programmazione nelle fasce orarie 10-11 (27,3 %), 13-14 (27,7 %), 17-18 (52,4 %). Si conferma anche la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, comma 1, *lett. gg)*, 36 bis, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP per la trasmissione di messaggi pubblicitari, non riconoscibili come tali, trasmessi nel corso del programma *"Angolo della natura"* andato in onda nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 novembre 2019 e nel corso del programma *"Teletutto racconta"* trasmesso il 18 novembre 2019. A mero titolo esemplificativo, nella puntata del programma *"Angolo della natura"* del 18 novembre 2019, alle ore 10.40 le conduttrici della trasmissione promuovono uno spray per l'ambiente a base di olii essenziali e tisane rilassanti biologiche illustrando le caratteristiche del prodotto e dando finanche indicazioni relative al prezzo di acquisto, le conduttrici dichiarano infatti che *"costa 14 Euro, pacco regalo come lo volete, con il fiocco o senza [...] con 14 euro avrete un'idea regalo spettacolare"*. Nel corso della puntata del 19 novembre 2019 la conduttrice alle ore 10.53 circa spiega ai telespettatori che è possibile partecipare alla festa di capodanno a Cesenatico organizzata dal negozio *"Angolo della natura"* e fornisce una serie di indicazioni relative ai costi dei servizi promossi utilizzando le seguenti parole: *"dal lunedì al giovedì 170 euro si mangia, si dorme, ci si lava, colazione, pranzo e cena e cenone di capodanno"*.

In tutte le puntate del programma “*Angolo della natura*” appaiono ben visibili in sovrainpressione i contatti (numeri di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo del sito web del negozio) a cui poter prenotare, acquistare i prodotti o richiedere informazioni. Inoltre, nel corso delle puntate, sovente le chiamate dei telespettatori elogiano le conduttrici e i prodotti da loro consigliati. Anche durante la trasmissione “*Teletutto racconta*” interviene come ospite la naturopata proprietaria del negozio “*Angolo della natura*” illustrando le promozioni e le novità del negozio, menzionando costi ed illustrando le proprietà benefiche dei prodotti. Le inquadrature indugianti sui prodotti, le esplicite indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche dei prodotti in vendita, unitamente alle telefonate elogiative dei telespettatori, evidenziano *sine dubio* una chiara volontà promozionale delle trasmissioni oggetto di analisi. In tutte le puntate contestate del programma “*Angolo della natura*”, trasmesse nei giorni 18, 19, 20, 21 e 22 novembre, e nella puntata di “*Teletutto racconta*”, trasmessa in data 18 novembre 2019, non appare mai in sovrainpressione la scritta “*pubblicità*” che segnali opportunamente al telespettatore la vocazione commerciale dei contenuti audiovisivi in parola così come previsto dalla normativa vigente. Vista la natura obiettiva dell’illecito, in presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da far ritenere che siano state trasmesse in modo occulto comunicazioni commerciali audiovisive finalizzate a incrementare la notorietà dell’esercizio commerciale citato, si confermano le violazioni contestate alla società Teletutto Bresciasette S.r.l.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2, comma 1, *lett gg*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 si intende “*comunicazione commerciale audiovisiva occulta la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 38, comma 9, “*La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un’eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un’ora, deve essere recuperata nell’ora antecedente o successiva*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, *lett. a)* del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 “*le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte*”;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera 538/01/CSP “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita*” e che “*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile,*

la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell’art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatrè/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di media entità in considerazione del fatto che si sono verificati non isolati episodi di violazione della normativa di settore in ogni giornata del periodo di programmazione televisiva oggetto di monitoraggio tali da comportare effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, pur avendo sospeso, a seguito della contestazione, la trasmissione “*Angolo della natura*” non ha eliminato o attenuato le conseguenze della violazione già verificatasi.

C. Personalità dell’agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell’agente

In considerazione della situazione economica della predetta società che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio al 31 dicembre 2018 in perdita, si ritiene congruo determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinte comunicazioni commerciali audiovisive deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l’applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;



RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 6.198,00 (seimilacentonovatotto/00) corrispondente al minimo edittale pari ad euro 1.033,00 (milletrentatré/00) previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei (n. 6) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" e, in particolare, l'art. 103, comma 1;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*" e, in particolare, l'art. 37;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla Società Teletutto Bresciasette S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teletutto*", con sede legale in Brescia (BS), via Solferino, n. 22, di pagare la sanzione amministrativa di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 6.198,00 (seimilacentonovantotto/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 238/20/CONS*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 238/20/CONS".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 giugno 2020

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*

Nicola Sansalone